

APPENDICE HCC24-U001 DELLA POLIZZA HCC24-U0022231

Oggetto: APPENDICE AUMENTO MASSIMALE

Validità dell'appendice: dalle ore **24.00** del **09/06/2025** alle ore **24.00** del **22/03/2026**.

In deroga a quanto indicato nella scheda di copertura si precisa che il limite di indennizzo risulta essere pari ad € 1.500.000,00 e il sottolimito interruzione sospensione attività € 250.000,00.

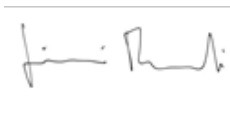
Premio Netto	Accessori	Premio Imponibile	Imposte	Totale
74,36 €	7,44 €	81,80 €	18,20 €	100,00 €

Restano fermi ed invariati tutti gli altri termini e le condizioni generali di polizza.

Data
01/07/2025

L'Assicurato o il Contraente

Uia Srl



NO CLAIMS DECLARATION

Con la seguente NCD

si dichiara

che le informazioni contenute nel questionario datato 07 / 03 / 2025, non hanno subito alcuna modifica e che, dopo un'accurata indagine, non si è a conoscenza di nessun sinistro o circostanza tale da far presumere l'insorgenza di un sinistro o di una perdita in riferimento alla polizza stipulata.

Data

Nome e funzione di chi firma

VANACORE GIORGIO

Timbro e firma



GIORGIO VANACORE (09/giu/2025 10:41 GMT+2)

Firma: Giorgio Vanacore

Giorgio Vanacore (01/lug/2025 15:11 GMT+2)

E-mail: giorgiovanacoreavv@libero.it



TOKIO MARINE
HCC

Tokio Marine Europe S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia
Largo Toscanini Arturo, 1
20122 Milano
Tel: +39 02 87387741
tmhcc.com
Italia

MODULO

			Codice Doc.	Agreement Number
			B	744825 (24)

Tipo di assicurazione: **RC PROFESSIONALE AVVOCATO**
Il presente Modulo forma parte integrante del Contratto N. **HCC24-U0022231**

Nome dell'Assicurato o del Contraente: **VANACORE GIORGIO**
Indirizzo: **VIALE D AMORE 14**
CAP e Città: **80055-PORTICI(NA)**
Codice Fiscale / Partita Iva: **VNCGRG72C08L259D**

Durata dell'Assicurazione – **con Tacito Rinnovo**
dalle ore 24:00 del **22/03/2025** alle ore 24:00 del **22/03/2026**

Data della Proposta – Questionario: **07/03/2025**

Condizioni Generali e Particolari come da seguenti stampati allegati al presente Modulo:
PI_AVVOCATI_032020

Rischi e importi assicurati, Franchigie e Scoperti, estensione territoriale e Condizioni Speciali (che prevalgono sulle Condizioni Particolari e Generali di cui sopra) vedere Scheda di Copertura.

Premio Netto	Accessori	Premio Imponibile	Imposte	Totale
€ 132,36	€ 13,24	€ 145,60	€ 32,40	€ 178,00

Modalità del pagamento del Premio ed eventuali regolazioni: **annuale**

Data	Tokio Marine Europe S.A.	L'Assicurato o il Contraente
11/03/2025	Giovanni Moreschi  Autorizzato a firmare per conto di Tokio Marine Europe, S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia	GIORGIO VANACORE  GIORGIO VANACORE (11/mar/2025 09:56 GMT+1)
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI AVER RICEVUTO E PRESO VISIONE DEI DOCUMENTI COMPONENTI IL SET INFORMATIVO, PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO, COME PREVISTO DEL REGOLAMENTO IVASS N. 41 DEL 2 AGOSTO 2018. Il Contraente:  GIORGIO VANACORE		

Il pagamento del Premio per l'importo di € **178,00** è stato fatto in mie mani in data **11/03/2025**
L'Incaricato 

P. Iva 06237120651

Tokio Marine HCC è il nome commerciale di Tokio Marine Europe S.A., società parte del Gruppo Tokio Marine HCC. Tokio Marine Europe S.A. autorizzata dal Ministro delle Finanze del Lussemburgo e regolamentato dal "Commissariat aux Assurances (CAA)" e iscritta nel "Registre de commerce et des sociétés, Luxembourg" con il numero B221975 e con sede legale a 26, Avenue de la Liberté, L-1930, Lussemburgo. Capitale sociale 1.159.060 USD. Partita IVA Lussemburgo: LU30347978. Tokio Marine Europe S.A. opera in Italia in regime di stabilimento ed è iscritta nell'Elenco in appendice all'Albo delle imprese tenute IVASS, con il n. I.00152. Opera attraverso la sua Rappresentanza Generale per l'Italia, iscritta come Tokio Marine Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Largo Toscanini Arturo, 1 20122 Milano Italia. Codice fiscale, Partita IVA e n. d'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano n.10538810960 e n. REA 2540339. PEC: tokiomarineeurope@legalmail.it

SCHEDA DI COPERTURA POLIZZA N. HCC24-U0022231

Tipologia: RC PROFESSIONALE AVVOCATI
Limite d'indennizzo: € 1.000.000,00
Franchigia/Scoperto: € 500,00
Retroattività: ILLIMITATA
Estensione Territoriale: Mondo intero escluso USA e Canada
Intermediario: VDA S.R.L.

Estensioni sempre operanti:

TIPOLOGIA	LIMITE D'INDENNIZZO	FRANCHIGIA O SCOPERTO
Acquisizioni e Fusioni	€ 1.000.000,00	€ 500,00
Attività di libera docenza	€ 1.000.000,00	€ 500,00
Attività di perito del tribunale	1/2 del LIMITE DI INDENNIZZO	Scoperto 10% min. € 1.000,00
Curatore, Commissario	€ 1.000.000,00	€ 500,00
Funzioni svolte davanti alle commissioni tributarie	€ 1.000.000,00	€ 500,00
Mediazione/Conciliazione	€ 1.000.000,00	€ 500,00
Negoziante assistita	€ 1.000.000,00	€ 500,00
RC Conduzione Studio	€ 500.000,00	€ 500,00
Amministratore di condominio*	€ 1.000.000,00	€ 500,00
Attestatore	1/2 del LIMITE DI INDENNIZZO	Scoperto 10% min. € 2.500,00
Interruzione e sospensione attività	€ 250.000,00	€ 500,00
Codice privacy	€ 1.000.000,00	€ 500,00
Decreto Legislativo n.81 9/4/08	1/4 del LIMITE DI INDENNIZZO	Scoperto 10% min. € 2.500,00
Penalità fiscali	€ 1.000.000,00	Scoperto 10% min. € 1.000,00
Sinistri in serie	€ 250.000,00	Per ogni sinistro SCOPERTO 10% min € 1.000,00
Maggior termine per la notifica delle richieste di risarcimento (postuma): 10 anni	come da condizioni di polizza	come da condizioni di polizza

Data

L'Assicurato o il Contraente

GIORGIO VANACORE
 GIORGIO VANACORE (11/mar/2025 09:56 GMT+1)

Agli effetti degli artt.1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni di quanto sopra riportato.

Data

L'Assicurato o il Contraente

GIORGIO VANACORE
 GIORGIO VANACORE (11/mar/2025 09:56 GMT+1)

SCHEDA DI COPERTURA POLIZZA N. HCC24-U0022231

Estensioni operanti dichiarate e richieste:

TIPOLOGIA	LIMITE D'INDENNIZZO	FRANCHIGIA O SCOPERTO
=====	=====	=====
=====	=====	=====
=====	=====	=====
=====	=====	=====
=====	=====	=====
=====	=====	=====
=====	=====	=====
=====	=====	=====
=====	=====	=====
=====	=====	=====
=====	=====	=====
=====	=====	=====
=====	=====	=====
=====	=====	=====

Estensioni non operanti:

TIPOLOGIA	LIMITE D'INDENNIZZO	FRANCHIGIA O SCOPERTO
Amministratore membro del C.d.A.	€ 500.000,00	Scoperto 10% minimo € 5.000,00
Continuous Cover	€ 1.000.000,00	Scoperto 20% min. € 1.000,00
Liquidatore	€ 1.000.000,00	€ 500,00
Membro organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento	€ 1.000.000,00	€ 500,00
Membro organismo di vigilanza	€ 1.000.000,00	€ 500,00
Revisore legale dei conti	€ 500.000,00	Scoperto 10% minimo € 5.000,00
Sindaco	€ 500.000,00	Scoperto 10% minimo € 5.000,00
Membro organismo indipendente di valutazione	€ 1.000.000,00	€ 500,00
Amministratore di sostegno	1/2 del LIMITE DI INDENNIZZO	Scoperto 10% min. € 1.000,00
Delegato alle vendite	1/2 del LIMITE DI INDENNIZZO	Scoperto 10% min. € 1.000,00
Custode giudiziario	1/2 del LIMITE DI INDENNIZZO	Scoperto 10% min. € 1.000,00
Arbitro	1/2 del LIMITE DI INDENNIZZO	Scoperto 10% min. € 1.000,00

Precisazioni:

N/A

***Precisazione attività Amministratore di condominio**

Con riferimento al Decreto del 22 settembre 2016 (in G.U. dell'11 ottobre 2016, n. 238) e successive modifiche si precisa che la clausola CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO "In caso di denuncia di sinistro o pagamento dello stesso, gli Assicuratori manterranno in vigore il presente contratto fino alla sua naturale scadenza" non è operante per l'estensione AMMINISTRATORE DI STABILI E CONDOMINI prevista nelle condizioni di polizza e richiamata in SCHEDA DI COPERTURA. Per questa attività in caso di denuncia di circostanza o sinistro l'Assicuratore, entro 30 giorni dalla avvenuta segnalazione, ha la facoltà di annullare la presente garanzia. Non è prevista la restituzione della parte del premio pagato e non goduto per la stessa. La parte restante del contratto resterà, come da norme vigenti, in vigore fino alla sua naturale scadenza.

AVVERTENZE IMPORTANTI:

ATTENZIONE: il contratto è stato stipulato sulla base delle informazioni che il CONTRAENTE ha fornito agli assicuratori. Queste informazioni vanno controllate, attentamente, in quanto la loro inesattezza rende il contratto annullabile o comunque permette all'assicuratore di ridurre le prestazioni come disciplinato dagli art. 1892 e 1893 del c.c.

IL PRESENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE E' BASATO SULLA POSSIBILITA' (ALEA) DEL VERIFICARSI DI EVENTI CHE POSSANO ESSERE OGGETTO DI RICHIESTE RISARCITORIE, PURCHE' DENUNCIATE ENTRO I TERMINI CONTRATTUALMENTE STABILITI ED ACCETTATI, NON CONOSCIUTE DALL'ASSICURATO AL MOMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PRESENTE POLIZZA.
IL REGIME TEMPORALE DI OPERATIVITA' E' IN FORMA CLAIMS MADE. L'ASSUNZIONE DEL RISCHIO E' AVVENUTA SULLA BASE DELLE DICHIARAZIONI FORNITE SUL QUESTIONARIO, PARTE INTEGRANTE DELLA POLIZZA ED AI SENSI DEGLI ARTT. 1892/1893 DEL CODICE CIVILE.

Data

L'Assicurato o il Contraente

GIORGIO VANACORE
GIORGIO VANACORE (11/mar/2025 09:56 GMT+1)

Agli effetti degli artt.1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni di quanto sopra riportato.

Data

L'Assicurato o il Contraente

GIORGIO VANACORE
GIORGIO VANACORE (11/mar/2025 09:56 GMT+1)



**MODULO DI PROPOSTA
RC PROFESSIONALE AVVOCATO**

Compagnia/e con la/e quale/i intende assicurarsi:

☐ **LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.**

☒ **TOKIO MARINE HCC**

Sezione A: DATI PROPONENTE

1) Professionista individuale ☒ *Studio Associato/Società ☐
 Cognome e Nome/Ragione sociale del Proponente **VANACORE GIORGIO**
 Codice Fiscale e/o Partita Iva del Proponente **VNCGRG72C08L259D**
 Indirizzo (via, città, CAP, provincia) del Proponente **VIALE D AMORE 14- 80055-PORTICI(NA)**
 Data inizio attività **02/01/2000** Costituzione persona giuridica _____ Data iscrizione albo **10/02/2003**
 Nazione conseguimento titolo abilitativo **ITALIA**
 Data ultimo aggiornamento professionale e nr. crediti conseguiti **in regola**
 Indirizzo email e/o indirizzo di posta elettronica certificata **giorgiovanacoreavv@libero.it**

*In caso di Studio Associato/Società indicare le generalità di ciascun professionista che si intende assicurare:

COGNOME E NOME	PROFESSIONE	DATA INIZIO ATTIVITÀ	DATA ISCRIZIONE ALL'ALBO	NAZIONE CONSEGUIMENTO TITOLO ABILITATIVO	DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E NR. CREDITI CONSEGUITI
=====	=====	=====	=====	=====	=====
=====	=====	=====	=====	=====	=====
=====	=====	=====	=====	=====	=====

Non sono presenti altri professionisti da assicurare

Sezione B: INFORMAZIONI SUL RISCHIO

- 2) Massimale richiesto in caso di singolo professionista: 350.000,00 € ☐ 500.000,00 € ☐ 1.000.000,00 € ☒ altro € ☐
 Massimale richiesto in caso di studio/società:
 1.000.000,00 € per sinistro e 2.000.000 € per anno ☐
 2.000.000,00 € per sinistro e 4.000.000 € per anno ☐
 5.000.000,00 € per sinistro e 10.000.000 € per anno ☐
 3) Modalità di rinnovo:
 • Automatico (solo per polizze Lloyd's) Si ☐ No ☐
 • Tacito (solo per polizze Tokio Marine Hcc) Si ☒ No ☐
 4) Estensione territoriale come da condizioni di polizza: Mondo Intero escluso USA e Canada
 5) Periodo di retroattività: **ILLIMITATA**

Sezione C: PRECEDENTI ASSICURATIVI

- 6) Da quanti anni risulta essere assicurato in modo continuativo? **14**
 7) L'Assicurato ha mai sottoscritto proposte o è mai stato assicurato per la R.C. Professionale? Si ☒ No ☐
 Se sì, indicare il nome dell'assicuratore, i massimali, le franchigie, il premio lordo, la retroattività e la data di scadenza
Rinnovo ICN 22/03/2025
 8) Se per il medesimo rischio è già in corso un'assicurazione, quale tipologia di polizza in secondo rischio è richiesta?
 DIL (DIFFERENT IN LIMIT) ☐ DIL+DIC (DIFFERENT IN LIMIT AND CONDITIONS) ☐
 Si prega di allegare copia integrale della polizza in corso.
 9) Qualche compagnia assicuratrice ha mai annullato o rifiutato di concedere o rinunciato a rinnovare la copertura assicurativa per la R.C. Professionale dell'Assicurato negli ultimi 5 anni? Si ☐ No ☒
 Se sì, fornire dettagli _____

Sezione D: SINISTRI/CIRCOSTANZE

- 10) Si sono mai verificate perdite o sono mai state avanzate richieste di risarcimento contro l'assicurato e/o soci passati e/o presenti, e/o qualsiasi membro dello staff passato e/o presente negli ultimi 5 anni? Si ☐ No ☒
 11) Siete a conoscenza di qualche circostanza che possa dare origine ad una perdita o ad una richiesta di risarcimento contro l'assicurato, i soci presenti e/o passati e/o qualsiasi membro dello staff presente e/o passato? Si ☐ No ☒
 12) L'assicurato o alcun membro del proprio staff, è attualmente o è stato in passato sindaco o revisore dei conti, o consigliere di amministrazione di società o di enti:
 • che sono stati oggetto di "Amministrazione Controllata" Si ☐ No ☒
 • che sono stati dichiarati in stato di insolvenza Si ☐ No ☒
 • che sono stati sottoposti a procedure concorsuali Si ☐ No ☒
 • per le quali è in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle situazioni di cui sopra Si ☐ No ☒
 13) Le società indicate al punto precedente risultano con un capitale diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite (art. 2482 bis c.c.) oppure ridotto al di sotto del minimo legale stabilito dal numero 4) dell'art 2463 c.c. - art. 2482 ter c.c. ? Si ☐ No ☒

Se sì indicare il vecchio capitale _____ e il nuovo capitale _____

In caso di una o più risposte affermative (alle domande 10-11-12-13) pregasi compilare la scheda presente a pagina 4.

SPLIT DEL FATTURATO - AVVOCATO

Inserire, per entrambi gli anni, il fatturato per ogni attività esercitata:

ATTIVITÀ	ANNO PRECEDENTE 2.....	(STIMA) ANNO CORRENTE 2.....
ATTIVITÀ ORDINARIA (civile, penale, giudiziale, extragiudiziale)	€ 25.000,00	€ 25.000,00
☐ Liquidatore	€	€
☐ Sindaco	€	€
☐ Revisore legale dei Conti (Obbligatorio compilare la tabella sottostante)	€	€
Di cui fatturato per società quotate in Borsa	€	€
☐ Amministratore - membro/presidente del c.d.a. (Obbligatorio compilare la tabella sottostante)	€	€
☐ Membro di Organismo di Vigilanza (Obbligatorio compilare la tabella sottostante)	€	€
☐ Membro di Organismo Di Composizione Della Crisi Da Sovra Indebitamento (Obbligatorio compilare la tabella sottostante)	€	€
☐ Membro di Organismo Indipendente Di Valutazione (Obbligatorio compilare la tabella sottostante)	€	€
☐ Amministratore di sostegno	€	€
☐ Delegato alle vendite	€	€
☐ Custode giudiziario	€	€
☐ Arbitro	€	€
☐ Altro: mansioni specifiche (precisare) _____	€	€
TOTALE	€ 25.000,00	€ 25.000,00

- **Estensione RC conduzione studio sempre operante**
- Nel caso l'Assicurato sia lo Studio Associato, si desidera l'estensione all'attività esercitata dai singoli professionisti **con propria partita Iva personale?** Sì ☐ No ☐

Se Sì, indicare nello split del fatturato le specifiche attività svolte dai professionisti sommando questi introiti agli importi dello studio e compilare la tabella sottostante.

COGNOME E NOME	PARTITA IVA	FATTURATO TOTALE SINGOLO PROFESSIONISTA
=====	=====	€
=====	=====	€
=====	=====	€

Non sono presenti altri professionisti con propria Partita IVA

Compilare la seguente tabella con gli incarichi di: Sindaco, Revisore, Amministratore - membro/presidente del c.d.a., Membro di Organismo di Vigilanza, Membro di Organismo Di Composizione Della Crisi Da Sovra Indebitamento, Membro di Organismo Indipendente Di Valutazione.

ATTIVITÀ/MANSIONE (in caso di Studio indicare anche il cognome e nome)	NOMINATIVO DELLA SOCIETÀ	SETTORE MERCEOLOGICO DELLA SOCIETÀ	DATA DI INIZIO ATTIVITÀ/MANSIONE	DATA DI FINE ATTIVITÀ/MANSIONE
=====	=====	=====		
=====	=====	=====		
=====	=====	=====		
=====	=====	=====		
=====	=====	=====		
=====	=====	=====		
=====	=====	=====		

Non sono presenti altri incarichi

IMPORTANTE

UIA si riserva il diritto di richiedere ogni ulteriore informazione ritenesse necessaria alla definizione della quotazione del rischio proposto.

NOTA PER IL PROPONENTE/FIRMATARIO

UIA si impegna a garantire la massima riservatezza relativamente alle informazioni contenute nel presente QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA che non è vincolante in alcun modo sia per il proponente/firmatario sia per le persone assicurate che per l'assicuratore, ma qualora le parti addivengano alla sottoscrizione della polizza in oggetto, il QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA verrà considerato come "base" per la stipula della polizza stessa in tal caso il QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA sarà allegato alla polizza divenendo parte integrante di essa.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: CODICE DELLA PRIVACY (ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/03) - REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 E S.M.I.

Vi informiamo che il "trattamento" dei "dati personali" e "sensibili" riferito a Voi od eventualmente a persone di cui Vi avvalete nell'espletamento della Vostra attività, è diretto esclusivamente allo svolgimento dell'attività di mediazione assicurativa di cui al D.LGS. 209/2005. Detto "trattamento" potrà da noi essere effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici. Nel confermarVi che i "dati personali" non sono soggetti a diffusione, ma potranno essere soggetti a "trasferimento", Vi precisiamo che il "responsabile" del "trattamento" è U.I.A. SRL con l'ausilio anche di Società ad essa collegate. La sottoscrizione del presente QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA è da intendersi quale "assenso" scritto al "trattamento" dei suddetti dati.

Data
07/03/2025

Nome e funzione di chi firma

Timbro e firma
AVV. GIORGIO VANACORE
AVV. GIORGIO VANACORE (10/mar/2025 09:21 GMT+1)

AVVERTENZA

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione (art 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile)

DICHIARAZIONE

Il Sottoscritto/Proponente dichiara per proprio conto e a nome dei suoi Associati:

- Che le informazioni rese sul presente modulo sono conformi a verità;
- Di non aver sottaciuto alcun elemento rilevante per la valutazione del rischio;
- Di aver ricevuto, esaminato con attenzione, ottenuto i chiarimenti richiesti, perfettamente compreso ed accettato il SET INFORMATIVO;
- Di aver ricevuto, esaminato con attenzione, ottenuto i chiarimenti richiesti, perfettamente compreso ed accettato l'informativa sulla privacy sopra riportata e la documentazione precontrattuale fornita dall'intermediario.

Data
07/03/2025

Nome e funzione di chi firma

Timbro e firma
AVV. GIORGIO VANACORE
AVV. GIORGIO VANACORE (10/mar/2025 09:21 GMT+1)

Il Sottoscritto/Proponente conferma che, in ossequio alle disposizioni di Legge vigenti, adempie, nei modi prescritti dalla Legge, gli obblighi informativi nei confronti del Cliente anche in riferimento all'esistenza della copertura assicurativa per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale assicurata.

Data
07/03/2025

Nome e funzione di chi firma

Timbro e firma
AVV. GIORGIO VANACORE
AVV. GIORGIO VANACORE (10/mar/2025 09:21 GMT+1)



74761634-d136-4b0b-bb20-6b9be1db150b

Da compilare solo in caso di risposta affermativa alle domande della Sezione D (10-11-12-13)

SEZIONE E: RICHIESTE DI RISARCIMENTO NEGLI ULTIMI 5 ANNI

DESCRIZIONE DETTAGLIATA (nominativo danneggiato – data evento – importo richiesto – descrizione accaduto – stato attuale sinistro - altre eventuali informazioni/documentazione a supporto)

SEZIONE F: CIRCOSTANZE CHE POTREBBERO DARE ORIGINE AD UNA FUTURA RICHIESTA DI RISARCIMENTO

DESCRIZIONE DETTAGLIATA (nominativo danneggiato – data evento – importo richiesto – descrizione accaduto – stato attuale circostanza - altre eventuali informazioni/documentazione a supporto)

SEZIONE G: MAGGIORI INFORMAZIONI CIRCA LE SOCIETÀ DI CUI AI PUNTI 12 E 13

DESCRIZIONE DETTAGLIATA (nominativo società – data evento – descrizione evento – stato attuale procedura - altre eventuali informazioni/documentazione a supporto)

Data

Nome e funzione di chi firma

Timbro e firma

**QUESTIONARIO PER LA RILEVAZIONE DELLE CARATTERISTICHE, ESIGENZE E RICHIESTE DEL
POTENZIALE CONTRAENTE (art. 58, Reg. IVASS 40/2018)**

Soggetto che entra in contatto il cliente: Fienile Antonio

Iscrizione RUI

Qualifica: Dipendente dell'intermediario

I) ANAGRAFICA E CONTATTI

nome **GIORGIO** cognome **VANACORE** ragione sociale
indirizzo (via, civico, cap, provincia) **VIALE D'AMORE 14 - 80055 PORTICI (NA)**
codice fiscale **VNCGRG72C08L259D** partita iva
iban codice univoco
e-mail personale e-mail professionale **giorgiovanacoreavv@libero.it** p.e.c. **giorgio.vanacore@ordineavvocati.it**

**II) INFORMAZIONI AL FINE DELLA VALUTAZIONE DELLE CARATTERISTICHE, ESIGENZE, RICHIESTE
ASSICURATIVE/PREVIDENZIALI**

professione **AVVOCATO** hobby e tempo libero

stato civile celibe/nubile ☐ coniugato/convivente ☐ separato/divorziato ☐ vedovo/a ☐

figlio a carico si ☐ no ☐ animali domestici si ☐ no ☐

Quali soggetti intende assicurare? se stesso ☐ se stesso e i suoi familiari ☐ i suoi familiari ☐ altri ☐

Quali ambiti della vita intende assicurare? personale ☐ professione ☐

Per quali esigenze intende assicurarsi?

- | | |
|---|---|
| ☒ ottemperare a obblighi di legge | ☐ risparmio/investimento |
| ☐ protezione veicoli/natanti | ☐ protezione del patrimonio |
| ☐ tutela legale/perdite pecuniarie | ☐ previdenza integrativa |
| ☐ protezione in caso di morte/invalidità permanente | ☒ protezione attività professionale/impresa |
| ☐ protezione della persona (infortuni/salute) | ☐ protezione di altri beni mobili/immobili |
| ☒ protezione dalle richieste di risarcimento dei danni provenienti da terzi | |

Per le esigenze manifestate ha già coperture assicurative in essere?

Se sì, specificare

Ulteriori informazioni utili a precisare le sue caratteristiche, esigenze e richieste:

Luogo e Data

Firma leggibile del dichiarante

AVV. GIORGIO VANACORE
AVV. GIORGIO VANACORE (10/mar/2025 09:21 GMT+1)

CONSENSO ALL'INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE IN FORMATO ELETTRONICO

(art. 61 Reg. IVASS n. 40/2018: Modalità dell'Informativa)

Il sottoscritto (Dati anagrafici del Contraente che rilascia il consenso):

NOME - COGNOME	GIORGIO VANACORE
RAGIONE SOCIALE	
INDIRIZZO	VIALE D'AMORE 14 - 80055 PORTICI (NA)
CODICE FISCALE	VNCGRG72C08L259D
PARTITA IVA	

Con la presente, consapevole della facoltà di optare per il formato cartaceo, esprimo il mio consenso all'utilizzo dell'invio in formato elettronico della sola documentazione riguardante la trattativa/polizza.

Sono informato che questo mio consenso potrà essere da me revocato in qualsiasi momento mediante invio di posta elettronica o registrazione vocale con l'eventuale addebito degli oneri connessi alla stampa e all'eventuale trasmissione della documentazione in formato cartaceo oltre che la perdita dell'eventuale sconto previsto a fronte dell'utilizzo delle modalità elettroniche di ricezione della documentazione.

Il presente consenso non consente l'invio di materiale promozionale, pubblicitario o di altre comunicazioni di carattere commerciale.

Luogo e data _____

 Firma del contraente AVV. GIORGIO VANACORE
AVV. GIORGIO VANACORE (10/mar/2025 09:21 GMT+1)
RICEVUTA DEL CONTRAENTE, RELATIVA ALL'INFORMATIVA E ALLA CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE

Il sottoscritto (Dati anagrafici del Contraente che rilascia la dichiarazione):

NOME - COGNOME	GIORGIO VANACORE
RAGIONE SOCIALE	
INDIRIZZO	VIALE D'AMORE 14 - 80055 PORTICI (NA)
CODICE FISCALE	VNCGRG72C08L259D
PARTITA IVA	

In ottemperanza all'art. 56 comma 8 del Regolamento. IVASS n. 40/2018 e successive modifiche, il sottoscritto contraente dichiara:

- ☒ Di aver preso visione/ ricevuto l'Allegato 3
- ☒ Di aver ricevuto l'Allegato 4
- ☒ Di aver preso visione/ricevuto l'Allegato 4ter
- ☒ Di avere ricevuto DIP/DIP AGGIUNTIVO COMPRENSIVO DEL TESTO DI POLIZZA
- ☒ Di aver ricevuto l'informativa sulla privacy
- ☒ Di accettare la trasmissione di tutta la documentazione precontrattuale e contrattuale in formato elettronico

Luogo e data _____

 Firma del contraente AVV. GIORGIO VANACORE
AVV. GIORGIO VANACORE (10/mar/2025 09:21 GMT+1)

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Polizza di Responsabilità Civile Professionale
AVVOCATI

Appendice di integrazione:

In conformità con quanto disposto dal Decreto del 22 settembre 2016 (in G.U. dell'11 ottobre 2016, n. 238) e successive modifiche, con la presente appendice, che forma parte integrante del contratto assicurativo, si precisa:

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione prevede la copertura della responsabilità civile dell'avvocato per tutti i danni che dovesse colposamente causare a TERZI nello svolgimento dell'attività professionale.

L'Assicurazione prevede la copertura per la responsabilità civile professionale per qualsiasi tipo di danno patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo, futuro.

A maggior precisazione ai fini della determinazione del rischio assicurato per «attività professionale» deve intendersi:

- a) L'attività di rappresentanza e difesa dinanzi all'autorità giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali;
- b) Gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l'iscrizione a ruolo della causa o l'esecuzione di notificazioni;
- c) La consulenza od assistenza stragiudiziali;
- d) La redazione di pareri o contratti;
- e) L'assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazioni, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, ovvero di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132.

LA GARANZIA COMPRENDE INOLTRE le PERDITE patrimoniali:

- Conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti purché non derivanti da furto, rapina o incendio;
- Conseguenti a sanzioni di natura fiscale, multe ed ammende, inflitte ai clienti per fatto colposo imputabile all'ASSICURATO.

La garanzia vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'ASSICURATO da fatto colposo o doloso dei suoi dipendenti o collaboratori.

RETROATTIVITÀ:

La RETROATTIVITÀ si intende illimitata e decorrerà dalla data di iscrizione albo.

In caso di Associazione Professionale, di Studio Associato o di Società, il periodo di RETROATTIVITÀ illimitato decorrerà dalla data di costituzione dell'Associazione Professionale, dello Studio Associato o della Società.

ULTRATIVITÀ- MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO - POSTUMA DECENNALE:

Si precisa che la presente garanzia è soggetta ad attivazione, con relativo pagamento del PREMIO, che dovrà essere richiesta da parte:

- Dell'ASSICURATO entro il termine del PERIODO DI ASSICURAZIONE in caso di cessazione definitiva dell'attività (si intende il raggiungimento dei limiti minimi previsti dalle leggi e dai regolamenti);
- Degli eredi entro un anno dal termine del PERIODO DI ASSICURAZIONE in caso di morte dell'ASSICURATO.

La presente garanzia è prevista solo per singolo ASSICURATO e non per persona giuridica.

CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO

In caso di denuncia di sinistro o pagamento dello stesso gli ASSICURATORI manterranno in vigore il presente contratto fino alla sua naturale scadenza.

TERZO

Qualsiasi soggetto, persona fisica e/o giuridica diversa dall'ASSICURATO o dai suoi dipendenti.

Il termine TERZO esclude:

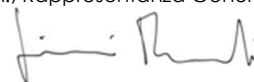
- a) Il coniuge (che non sia legalmente separato), i genitori, i figli e qualsiasi altro familiare che risieda con l'ASSICURATO;
- b) Le imprese o Società di cui l'ASSICURATO sia titolare o contitolare o di cui sia direttamente od indirettamente azionista di maggioranza o controllante come previsto dal Codice Civile italiano;
- c) I Collaboratori dell'ASSICURATO nonché le persone che sono con questi in rapporti di parentela come previsto al punto a) di questa definizione.

Data

l'Assicurato o il Contraente

Autorizzato a firmare per conto di Tokio Marine Europe, S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia

GIORGIO VANACORE
GIORGIO VANACORE (11/mar/2025 09:56 GMT+1)



AVVERTENZA IMPORTANTE

Le garanzie del contratto di Assicurazione sono prestate nella forma "CLAIMS MADE" e sono operanti per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO pervenute per la prima volta all'ASSICURATO DURANTE IL PERIODO DI ASSICURAZIONE IN CORSO e da lui denunciate agli ASSICURATORI durante detto periodo, riferite a fatti commessi verificatisi non prima della data di RETROATTIVITÀ convenuta. Terminato il PERIODO DI ASSICURAZIONE, cessano gli obblighi degli ASSICURATORI e nessun sinistro/CIRCOSTANZA potrà esser loro denunciato.

SEZIONE A

DEFINIZIONI/GLOSSARIO

I termini in lettere maiuscole riportati nella presente POLIZZA, nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA allegato ed in eventuali appendici, hanno il significato a loro attribuito di seguito:

ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

ASSICURATORI: Tokio Marine Europe S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia.

ATTI TERRORISTICI: a titolo esemplificativo ma non limitativo, l'uso della forza o della violenza e/o la minaccia di farvi ricorso esercitato da qualsiasi persona o gruppo/i di persone, operante/i autonomamente o per conto di o in collegamento con organizzazioni o governi, per motivi politici, religiosi, ideologici o scopi simili, anche al fine di influenzare governi e/o spaventare la popolazione o parte di essa.

ATTO CIVILMENTE RILEVANTE: Qualsiasi fatto colposo commesso nell'espletamento della propria attività professionale di cui l'ASSICURATO sia civilmente responsabile.

a) Effettivo o presunto fatto colposo, infrazione di obblighi, errori, dichiarazioni inesatte, omissioni, compiute dall'ASSICURATO e o da un membro del suo STAFF E/O COLLABORATORI.

b) Effettivo o presunto fatto colposo/doloso compiuto da un membro dello STAFF E/O COLLABORATORI dell'ASSICURATO che provochi una PERDITA a TERZI.

CIRCOSTANZA: Si intende qualsiasi fatto, atto, errore, omissione o evento che potrebbe ragionevolmente portare ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO o qualsiasi manifestazione di avanzare una RICHIESTA DI RISARCIMENTO anche se non motivata.

CLAIMS MADE – RETROATTIVITÀ: L'Assicurazione è prestata per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO pervenute per la prima volta all'ASSICURATO durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE in corso e da lui denunciate agli ASSICURATORI durante detto periodo, purché riferite a fatti commessi non prima della data di RETROATTIVITÀ convenuta (lasso di tempo antecedente alla data di decorrenza indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA). Terminato il PERIODO DI ASSICURAZIONE, cessa ogni obbligo degli ASSICURATORI e nessun sinistro/CIRCOSTANZA potrà esser loro denunciato.

CONTRAENTE: il soggetto che stipula l'Assicurazione. Può coincidere con l'ASSICURATO.

COSTI E SPESE: le spese, i diritti e gli onorari legali ragionevolmente sostenuti dall'ASSICURATO o per conto dell'ASSICURATO in relazione ad indagini, difese, perizie, liquidazioni riferiti a RICHIESTA DI RISARCIMENTO. Detti COSTI E LE SPESE, come previsto all'art. 1917 del Codice Civile, sono limitati al 25% del LIMITE DI INDENNIZZO indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA, corrisposti in aggiunta allo stesso e non soggetti all'applicazione di alcuna FRANCHIGIA O SCOPERTO (previa autorizzazione degli ASSICURATORI).

DANNI CORPORALI: il pregiudizio economico conseguente a lesioni personali, morte, infermità.

DANNI MATERIALI: il pregiudizio economico conseguente a distruzione, perdita o deterioramento di cose (sia oggetti materiali, sia animali).

FRANCHIGIA O SCOPERTO: l'importo economico espresso in percentuale o fisso, indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA, che rimane a carico dell'ASSICURATO per ciascuna PERDITA e che non potrà essere a sua volta assicurato da altri. Gli ASSICURATORI pagheranno per ogni PERDITA, indennizzabile ai termini della presente POLIZZA, soltanto le somme eccedenti tale ammontare.

INTERMEDIARIO: colui che, iscritto al Registro Unico degli Intermediari di Assicurazione, mette a disposizione del pubblico la propria competenza tecnica e svolge stabilmente in forma professionale ed autonoma l'incarico di provvedere, a proprio rischio e spese, con compenso in tutto o in parte a provvigioni, alla gestione ed allo sviluppo degli affari assicurativi.

LIMITE DI INDENNIZZO/MASSIMALE: l'ammontare, indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA che rappresenta l'obbligazione massima degli ASSICURATORI per ciascuna PERDITA ed in aggregato per ciascun

PERIODO DI ASSICURAZIONE.

A tale ammontare vanno aggiunti i COSTI E LE SPESE. Qualora nella POLIZZA sia previsto un sottolimito di indennizzo questo non sarà considerato in aggiunta al LIMITE DI INDENNIZZO, bensì parte dello stesso, e rappresenta l'obbligazione massima degli ASSICURATORI per quella voce di rischio.

MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO (POSTUMA): se concesso il periodo di tempo immediatamente successivo alla scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA, durante il quale l'ASSICURATO ha il diritto di notificare RICHIESTE DI RISARCIMENTO in CLAIMS MADE.

MODULO/SCHEDA DI COPERTURA: il documento che riporta i dati anagrafici del CONTRAENTE/ASSICURATO, il PERIODO DI ASSICURAZIONE, i LIMITI DI INDENNIZZO, il PREMIO, le FRANCHIGIE e/o gli SCOPERTI ed eventuali dettagli della POLIZZA. Il MODULO/SCHEDA DI COPERTURA forma parte integrante del contratto.

PERDITA: qualsiasi importo per il quale l'ASSICURATO sia tenuto a rispondere secondo le norme della presente POLIZZA.

PERIODO DI ASSICURAZIONE: il periodo di tempo indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA.

POLIZZA: il documento che prova l'Assicurazione.

PREMIO: il corrispettivo dovuto dal CONTRAENTE/ASSICURATO agli ASSICURATORI.

QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA/MODULO DI RINNOVO: il formulario con il quale gli ASSICURATORI prendono atto di tutte le informazioni ritenute essenziali per la valutazione del rischio e per la determinazione del PREMIO di POLIZZA. E' obbligo dell'ASSICURATO comunicare tutte le informazioni a lui note che potrebbero incidere sulla valutazione del rischio anche ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Il QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA/MODULO DI RINNOVO forma parte integrante del contratto. Il set informativo (Dip, Dip aggiuntivo, Condizioni di assicurazione e QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA/MODULO DI RINNOVO) deve essere consegnato al CONTRAENTE prima della stipula del contratto come da normative obbligatorie vigenti.

QUIETANZA DI RINNOVO: il documento che prova l'Assicurazione emessa in TACITO RINNOVO.

RICHIESTA DI RISARCIMENTO: atto o fatto rivolto all'ASSICURATO, espressione della volontà di TERZO per ottenere il risarcimento di danni subiti come conseguenza di una negligenza professionale.

SINISTRO IN SERIE: sono considerati SINISTRI IN SERIE gli eventi causati da condotte riconducibili ad errori materiali (come ad esempio il mancato aggiornamento dei sistemi informatici) che si ripetano meccanicamente nella redazione di documenti causando errori ad una pluralità di soggetti che successivamente vengano chiamati a risponderne. Sono considerati SINISTRI IN SERIE gli eventi causati da condotte dell'ASSICURATO nell'ambito della sua attività, ripetute nel corso degli anni e che si rivelino successivamente errate.

SOSTANZE INQUINANTI: sono quelle che direttamente o indirettamente producono inquinamento costituendo grave danno/pericolo alla salute e all'ambiente.

STAFF E/O COLLABORATORI: qualsiasi persona fisica che opera, ha operato od opererà per conto dell'ASSICURATO in qualità di dipendente, praticante, stagista, apprendista, studente, collaboratore, consulente, corrispondente, italiano od estero; a tempo pieno o part-time, in periodo di formazione, per incarichi sostitutivi, per incarichi temporanei con l'ASSICURATO nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto dell'Assicurazione.

TACITO RINNOVO: condizione contrattuale per cui la POLIZZA viene rinnovata tacitamente nei termini previsti dalla clausola DURATA DELL'ASSICURAZIONE/TACITO RINNOVO, salvo diversa deroga.

TERZO: qualsiasi soggetto, persona fisica e/o giuridica diversa dall'ASSICURATO o dai suoi dipendenti. Il termine TERZO esclude:

- a) Il coniuge (che non sia legalmente separato), i genitori, i figli e qualsiasi altro familiare che risieda con l'ASSICURATO;
- b) Le imprese o Società di cui l'ASSICURATO sia titolare o contitolare o di cui sia direttamente od indirettamente azionista di maggioranza o controllante come previsto dal Codice Civile italiano;
- c) I Collaboratori dell'ASSICURATO nonché le persone che sono con questi in rapporti di parentela come previsto al punto a) di questa definizione.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

1. Dichiarazioni relative alle CIRCOSTANZE del rischio

Gli ASSICURATORI hanno determinato il PREMIO in base alle dichiarazioni dell'ASSICURATO, il quale è obbligato a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte degli ASSICURATORI. Le dichiarazioni inesatte o reticenti dell'ASSICURATO relative a CIRCOSTANZE tali che gli ASSICURATORI non

avrebbero dato il loro consenso o non lo avrebbero dato alle medesime condizioni se avessero conosciuto il vero stato delle cose, sono regolate dalle disposizioni degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile i quali prevedono il totale o parziale decadimento del diritto all'indennizzo.

2. Contratti con altri assicuratori

L'ASSICURATO deve comunicare per iscritto agli ASSICURATORI l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di RICHIESTA DI RISARCIMENTO, l'ASSICURATO deve darne avviso a tutti gli ASSICURATORI comunicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 del Codice Civile).

Qualora esistano altre assicurazioni per lo stesso rischio, questo contratto opererà a 2° rischio, cioè per l'eccedenza dei LIMITI DI INDENNIZZO rispetto alla copertura delle altre polizze assicurative.

3. Pagamento del PREMIO

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA se il PREMIO o la prima rata di PREMIO sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento (Art.1901 c.c.). Ove previsto, il PREMIO potrà essere pagato agli ASSICURATORI tramite l'INTERMEDIARIO. Il pagamento del PREMIO eseguito in buona fede all'INTERMEDIARIO (se autorizzato da UIA Srl) si considera effettuato direttamente agli ASSICURATORI ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 209/2005.

Qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO avanzata durante il periodo di sospensione non rientra in copertura, anche se la garanzia viene successivamente riattivata con il pagamento del PREMIO. L'accettazione del PREMIO pagato, dopo le scadenze previste nei commi che precedono, non potrà essere intesa, neppure implicitamente, come rinuncia degli ASSICURATORI ai diritti ed alle eccezioni previste dal suindicato articolo.

Se il PREMIO non è pagato, entro 15 giorni dalla data in cui è dovuto, agli ASSICURATORI oppure ad UIA srl che gestisce il contratto, lo stesso è risolto e nullo.

4. Modifiche/Cessione della POLIZZA

Le eventuali modifiche o cessioni dei diritti ed interessi della presente Assicurazione saranno considerate valide solo se dichiarate per iscritto dall'ASSICURATO e accettate dagli ASSICURATORI con relativa emissione di una appendice alla POLIZZA o presa d'atto.

5. Aggravamento o Diminuzione del rischio

L'ASSICURATO deve dare comunicazione scritta agli ASSICURATORI di ogni aggravamento o cambiamento del rischio entro 15 giorni da quando ne viene a conoscenza. Gli aggravamenti o cambiamenti di rischio non noti o non accettati dagli ASSICURATORI possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché il recesso dell'ASSICURATORE dal contratto. (Art. 1898 del Codice Civile).

Nel caso di diminuzione del rischio, gli ASSICURATORI si impegnano a ridurre il PREMIO nella successiva annualità (Art. 1897 del Codice Civile).

6. Pagamento dell'indennizzo

Definito il sinistro e accertata la responsabilità dell'ASSICURATO, gli ASSICURATORI provvederanno al pagamento di quanto loro dovuto entro 45 giorni dalla firma dell'atto di liquidazione consensuale tra le parti.

7. Oneri Fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico dell'ASSICURATO.

8. Foro competente

Le parti stabiliscono di comune accordo che per le vertenze che possano derivare dal presente contratto è competente esclusivamente il Foro del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio o la sede, nel territorio della Repubblica Italiana.

9. Rinvio alle norme di Legge

Per tutto quanto non è diversamente regolato valgono le norme di Legge italiana in materia.

10. Estensione Territoriale

L'Assicurazione vale, nei termini, limiti di responsabilità, condizioni, esclusioni e limitazioni del presente contratto, per le PERDITE originate da ATTI CIVILMENTE RILEVANTI posti in essere nei territori e con i limiti indicati nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA.

Si precisa che l'operatività della clausola estensione territoriale è esclusivamente regolata dal normativo della presente POLIZZA e dalla legge italiana. Le RICHIESTE DI RISARCIMENTO provenienti dall'estero per attività svolte dall'ASSICURATO (sia in Italia che all'estero) e regolate/soggette alle leggi di altri paesi non potranno essere considerate in garanzia in quanto trattasi di operatività non normate dalla legislazione e dai regolamenti vigenti per le assicurazioni in Italia.

11. Elezione di domicilio

Ai fini della notificazione degli atti giudiziari, gli ASSICURATORI eleggono domicilio presso:

UIA Srl
Corso Sempione 61 – 20149 Milano
Tel 02.54122532 – Fax 02.54019598
sinistri@uiainternational.net – uiasinistri@pec.it

12. Clausola broker (OPERANTE ESCLUSIVAMENTE SE L'INTERMEDIARIO OPERI IN SEZIONE B DEL RUI)

Con la sottoscrizione della presente POLIZZA l'ASSICURATO/CONTRAENTE conferisce mandato alla società di brokeraggio indicata nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA di rappresentarlo ai fini della presente POLIZZA.

Pertanto:

a) Ogni comunicazione effettuata al broker da U.I.A. SRL si considererà come effettuata al

CONTRAENTE/ASSICURATO;

b) Ogni comunicazione effettuata dal broker del CONTRAENTE/ASSICURATO a U.I.A. SRL si considererà come effettuata dal CONTRAENTE/ASSICURATO stesso.

Gli ASSICURATORI conferiscono alla Società U.I.A. SRL l'incarico di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa alla presente POLIZZA.

Pertanto:

a) Ogni comunicazione effettuata a U.I.A. SRL si considererà come effettuata agli ASSICURATORI;

b) Ogni comunicazione effettuata da U.I.A. SRL si considererà come effettuata dagli ASSICURATORI.

13. Clausola di limitazione ed esclusione sulle sanzioni

Nessun (ri) ASSICURATORE sarà tenuto a fornire copertura e nessun (ri) ASSICURATORE sarà obbligato a pagare alcun sinistro o fornire alcuna prestazione in virtù del presente contratto nella misura in cui la fornitura di tale copertura, pagamento di tale sinistro o fornitura di tale prestazione esporrebbe il (ri) ASSICURATORE a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche e commerciali, leggi o disposizioni dell'Unione Europea, Regno Unito o Stati Uniti d'America.

SEZIONE B

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Dietro pagamento del PREMIO convenuto, gli ASSICURATORI si impegnano a tenere indenne l'ASSICURATO di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, di PERDITE pecuniarie involontariamente cagionate a TERZI nell'esercizio della professione descritta in POLIZZA. L'Assicurazione è prestata per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO pervenute per la prima volta all'ASSICURATO durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE in corso e da lui denunciate agli ASSICURATORI durante detto periodo, purché riferite a fatti commessi non prima della data di RETROATTIVITÀ convenuta.

In base a quanto dichiarato nel QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA/MODULO DI RINNOVO e come da condizioni di POLIZZA, le attività assicurate sono tutte quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l'esercizio della professione, purché accettate dagli ASSICURATORI.

ESTENSIONI SEMPRE OPERANTI

Le seguenti estensioni sono sempre operanti se i relativi incarichi/attività sono realmente svolti o verranno svolti dal CONTRAENTE/ASSICURATO e i relativi fatturati sono indicati nel QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA/MODULO DI RINNOVO alla voce "attività ordinaria" o cessati in vigenza di POLIZZA, senza soluzione di continuità, emessa dai medesimi ASSICURATORI per il tramite di UIA Srl.

Ove non diversamente indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA ogni estensione è prestata con il LIMITE DI INDENNIZZO, FRANCHIGIA O SCOPERTO indicati nelle presenti condizioni di POLIZZA.

1) AMMINISTRATORE DI STABILI E CONDOMINI

Le attività prestate sono tutte quelle regolate dal codice civile (art. 1129) e dalle leggi o regolamenti e usi vigenti che disciplinano l'attività di amministratore di condomini e di immobili.

Sono compresi gli eventuali nuovi incarichi assunti e gli incarichi cessati durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE, nonché gli incarichi cessati precedentemente al PERIODO DI ASSICURAZIONE, purché rientranti nell'ambito della copertura di precedenti POLIZZE rinnovate di anno in anno con i medesimi ASSICURATORI tramite U.I.A. srl. In presenza di eventuali altre coperture per lo stesso rischio la presente garanzia opererà in secondo rischio.

2) ATTESTATORE

Come normato in conformità alla L.F. (R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni), artt. 161, 182 bis (concordato preventivo e accordi di ristrutturazione dei debiti), art. 67, comma 3, lett. d, (piani di risanamento attestati), L. 134/2012 e successive modifiche ed integrazioni.

La garanzia opera con un sottolimito pari a 1/2 del LIMITE DI INDENNIZZO indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA con uno SCOPERTO pari al 10% con il minimo di € 2.500,00.

3) ATTIVITÀ DI CONCILIAZIONE/MEDIAZIONE

4) ATTIVITÀ DI FUSIONE E ACQUISIZIONI

5) ATTIVITÀ DI LIBERA DOCENZA

6) ATTIVITÀ DI PERITO DEL TRIBUNALE (CTU) E/O CONSULENTE DI PARTE (CTP)

La garanzia opera con un sottolimito pari a 1/2 del LIMITE DI INDENNIZZO indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA con uno SCOPERTO pari al 10% con il minimo di € 1.000,00.

7) CODICE PRIVACY

La garanzia è operante per eventuali PERDITE causate a TERZI, compresi i clienti, in conseguenza dell'errato trattamento di dati personali, (D.lgs. 30/06/2003 n. 196, ex art. 15 primo comma, danni cagionati per effetto del trattamento; Regolamento UE 679/2016) o comunque ricollegabili all'errata consulenza in materia di Privacy. Per trattamento dei dati personali si comprendono le operazioni di: raccolta, registrazione, elaborazione,

conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione. Si intende comunque esclusa l'attività di Data Protection Officer.

La garanzia opera entro il LIMITE DI INDENNIZZO indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA.

8) CURATORE, COMMISSARIO

9) DECRETO LEGISLATIVO N.81 9/4/08

Incarichi assunti ai sensi del D.L. 09/04/08 n. 81 e successive modifiche ed integrazioni in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, Rappresentante per la sicurezza) ed in materia di sicurezza e di salute nei cantieri temporanei o mobili (Responsabile dei lavori, Coordinatore per la progettazione, Coordinatore per l'esecuzione dei lavori).

Sono escluse tutte le sanzioni di natura fiscale inflitte direttamente all'ASSICURATO.

La garanzia opera con un sottolimito pari a 1/4 del LIMITE DI INDENNIZZO indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA con uno SCOPERTO pari al 10% con il minimo di € 2.500,00.

10) FUNZIONI SVOLTE DAVANTI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE (funzioni di rappresentanza ed assistenza del contribuente)

11) INTERRUZIONE E SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ

La garanzia è operante per eventuali PERDITE provocate dall'ASSICURATO e da cui derivino l'interruzione o sospensione, totale o parziale delle attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi di TERZI.

Il sottolimito di indennizzo per la presente estensione è quello indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA.

12) NEGOZIAZIONE ASSISTITA

Attività di assistenza nelle procedure di negoziazione assistita.

13) PENALITÀ FISCALI

RICHIESTE DI RISARCIMENTO presentate dai propri clienti in conseguenza di sanzioni fiscali ad essi comminate.

La garanzia opera con uno SCOPERTO pari al 10% con il minimo di € 1.000,00.

14) RC CONDUZIONE DELLO STUDIO

Responsabilità Civile dell'ASSICURATO per danni cagionati a TERZI e derivanti dalla negligenza dell'ASSICURATO e danni ad esso ascrivibili nella gestione e conduzione dei locali, presso i quali viene svolta l'attività professionale oggetto dell'Assicurazione.

Sono comunque esclusi dalla copertura i danni derivanti da o attribuibili a:

1. Lavori di manutenzione straordinaria;
2. Attività non direttamente riconducibili all'attività professionale oggetto dell'Assicurazione;
3. Installazione o manutenzione di insegne;
4. Qualsiasi dipendente dell'ASSICURATO ivi inclusi i soci e amministratori dell'ASSICURATO;
5. Qualsiasi inquinamento o contaminazione dell'aria dell'acqua e del suolo.

Relativamente alla sopra indicata copertura, gli ASSICURATORI non risponderanno per somme in eccesso all'importo indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA per singolo sinistro e in aggregato per il PERIODO DELL'ASSICURAZIONE, quale sottolimito di risarcimento d'intende compreso nel LIMITE D'INDENNIZZO/MASSIMALE di POLIZZA indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA e non in aggiunta ad esso. In presenza di altra polizza emessa a copertura della Responsabilità Civile dell'ASSICURATO per danni cagionati a TERZI e derivanti dalla negligenza dell'ASSICURATO e danni ad esso ascrivibili nella gestione e conduzione dei locali, presso i quali viene svolta l'attività professionale oggetto dell'Assicurazione, la presente garanzia si intende operante a secondo rischio.

15) SINISTRI IN SERIE

La presente POLIZZA garantisce i SINISTRI IN SERIE considerando gli stessi come eventi singolarmente a se stanti, verrà pertanto applicato per ogni sinistro uno SCOPERTO del 10% con il minimo di € 1.000,00.

La garanzia viene prestata nei limiti di 1/4 del LIMITE DI INDENNIZZO indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA ed in ogni caso con il massimo di € 500.000,00 nei casi di LIMITE DI INDENNIZZO superiore a € 2.000.000,00.

ESTENSIONI OPERANTI SOLO SE SPECIFICATAMENTE RICHIAMATE

Le seguenti estensioni sono operanti solo se specificatamente richiamate nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA e se richieste espressamente nel QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA/MODULO DI RINNOVO.

Ove non diversamente indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA ogni estensione è prestata con il LIMITE DI INDENNIZZO, FRANCHIGIA O SCOPERTO indicati nelle presenti condizioni di POLIZZA.

1) AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO*

Come disciplinato dalla LEGGE 9 gennaio 2004, n. 6.

2) ARBITRO*

Attività di Arbitro ai sensi dell'Art. 1 D.L. 132/2014 convertito in L. 10/11/2014 n. 162.

3) ATTIVITÀ DI CUSTODE GIUDIZIARIO*

4) ATTIVITÀ DI DELEGATO ALLE VENDITE*

***Le estensioni n. 1-2-3-4** operano con un sottolimito pari a 1/2 del LIMITE DI INDENNIZZO/MASSIMALE indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA e uno SCOPERTO pari al 10% con il minimo di € 1.000,00.

5) CONTINUOUS COVER

A parziale deroga di quanto regolamentato da altre clausole o condizioni contenute nella presente POLIZZA, gli ASSICURATORI si impegnano, subordinatamente ai termini e alle condizioni della presente POLIZZA, ad indennizzare l'ASSICURATO relativamente a qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO, avanzata contro l'ASSICURATO nel corso del periodo di validità della presente POLIZZA, anche se derivante da fatti o CIRCOSTANZE che possano dare origine ad un sinistro, che fossero noti all'ASSICURATO prima della decorrenza della presente POLIZZA e che l'ASSICURATO non abbia provveduto a denunciare prima della decorrenza della presente POLIZZA o al momento della compilazione del QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA/MODULO DI RINNOVO che forma parte integrante del presente contratto, a condizione che:

- a) dal momento in cui l'ASSICURATO è venuto a conoscenza per la prima volta dei fatti o CIRCOSTANZE sopra specificati e fino al momento della notifica del sinistro agli ASSICURATORI, l'ASSICURATO fosse ininterrottamente coperto da Assicurazione, senza soluzione di continuità, ai sensi di polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale emessa dai medesimi ASSICURATORI per il tramite di UIA Srl;
- b) l'inadempimento dell'obbligo di denunciare agli ASSICURATORI tali fatti o CIRCOSTANZE, e la falsa dichiarazione da parte dell'ASSICURATO in relazione a tali fatti o CIRCOSTANZE non siano dovuti a dolo;
- c) i fatti o CIRCOSTANZE sopra specificati non siano stati già denunciati su polizze di assicurazione stipulate a copertura dei medesimi rischi prestati dalla presente POLIZZA;
- d) che l'omessa o ritardata segnalazione sia stata causata da una condotta non formalizzata in alcun modo con la presentazione all'ASSICURATO di comunicazioni scritte di qualsiasi tipo e che possano ragionevolmente dare adito ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO.

Periodo di carenza: la presente garanzia sarà operante decorsi 3 mesi dalla data di decorrenza del contratto di Assicurazione o di efficacia dello stesso, se diversa dalla data di decorrenza, o della appendice emessa. In relazione alla RICHIESTA DI RISARCIMENTO contemplata dal presente articolo verrà applicato a carico dell'ASSICURATO uno SCOPERTO pari al 20% del danno liquidabile con un minimo € 1.000,00.

La presente garanzia sarà applicabile dalla seconda annualità di POLIZZA.

6) FUNZIONI DI AMMINISTRATORE (membro/presidente del c.d.A.)**

Attività di componente del Consiglio di Amministrazione delle società indicate nel QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA/MODULO DI RINNOVO.

La presente estensione vale sempreché detta funzione venga svolta nell'adempimento di un incarico professionale con esclusione, comunque, di qualsiasi comportamento, atto od omissione riconducibile alla gestione della società e quindi del rischio di impresa.

7) FUNZIONI MEMBRO DI ORGANISMO DI VIGILANZA**

Come normato in conformità al D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni, in società, in società cooperative, in associazioni riconosciute, fondazioni riconosciute.

8) FUNZIONI MEMBRO DI ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE**

Come normato in conformità al D.lgs. 150/2009 e successive modifiche ed integrazioni.

9) FUNZIONI SINDACO E REVISORE LEGALE DEI CONTI**

Attività di Sindaco e/o Revisore legale dei Conti per società/enti indicate nel QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA/MODULO DI RINNOVO.

****Per le estensioni n. 6-7-8-9 valgono le seguenti garanzie:**

In presenza di eventuali altre coperture per lo stesso rischio la presente POLIZZA opererà in secondo rischio. Inoltre restano escluse:

- i) le società che siano in stato di insolvenze dichiarato, fallimento o qualsivoglia altra procedura concorsuale disciplinata dalla Legge Italiana prima della data di effetto della presente POLIZZA, salvo per:
 - incarichi accettati per la prima volta in società dopo la data in cui le stesse sono state poste in insolvenza, fallimento o altra procedura concorsuale;
 - incarichi accettati per la prima volta in società poste in liquidazione volontaria;
- ii) le società che, alla data di decorrenza della presente POLIZZA, risultino con capitale sociale diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite incluse le società cooperative, oppure ridotto al di sotto del minimo legale, oppure, per le società cooperative, al di sotto del corrispondente valore di capitale sociale di costituzione, oppure, per le associazioni riconosciute e fondazioni riconosciute del fondo di dotazione di costituzione.
- iii) le RICHIESTE DI RISARCIMENTO promosse direttamente od indirettamente contro l'ASSICURATO da Società/Enti in cui abbia un interesse finanziario (quote, azioni, obbligazioni, ecc.) o dalle quale sia stato revocato; in tal caso la copertura si intende cessata automaticamente alla data di revoca.

Nel caso di acquisizione di nuovi incarichi durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE, l'ASSICURATO/CONTRAENTE dovrà darne tempestiva notizia agli ASSICURATORI che valuteranno le condizioni di copertura, fermo quanto

previsto e normato nel precedente punto i).

S'intendono compresi gli incarichi cessati durante il PERIODO D'ASSICURAZIONE, nonché gli incarichi cessati precedentemente al PERIODO DI ASSICURAZIONE, purché rientranti nel PERIODO DI RETROATTIVITÀ convenuto e purché rientranti nell'ambito della copertura di precedenti POLIZZE rinnovate di anno in anno con i medesimi ASSICURATORI tramite U.I.A. srl. Si intendono comunque esclusi gli incarichi ricoperti presso le società sottoposte alle procedure di cui al precedente punto i).

Gli ASSICURATORI risponderanno solo per la quota di responsabilità che compete all'ASSICURATO, esclusa qualsiasi responsabilità di natura solidale.

10) LIQUIDATORE

11) MEMBRO DI ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRA INDEBITAMENTO

Come normato in conformità alla Legge n. 3 del 27 Gennaio 2012 e successive modifiche ed integrazioni.

ESCLUSIONI

L'Assicurazione non opera per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO causate da, connesse o conseguenti in tutto od in parte a:

- a) **Atti dolosi posti in essere dall'ASSICURATO.**
- b) **CIRCOSTANZE note:** atti, fatti o eventi conosciuti dall'ASSICURATO, al momento della sottoscrizione della POLIZZA.
- c) **Computer e Virus:** virus nei computer o derivanti da sufficienti od insufficienti misure cautelative riguardanti accessi non autorizzati all'uso di sistemi/programmi elettronici e qualsiasi PERDITA informatica/PERDITA cyber.
- a) **Danni consequenziali:** danni derivanti non dal comportamento diretto o indiretto dell'ASSICURATO ma relativi alle PERDITE ad essi conseguenti (es.: PERDITA di profitto); i danni indiretti che derivano dal verificarsi di un evento garantito in POLIZZA.
- d) **DANNI CORPORALI o DANNI MATERIALI derivanti da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale.**
- e) **Errori od omissioni:** nella stipula e/o gestione di contratti di assicurazione, nonché nello svolgimento o mancato svolgimento di attività, comprese quelle di consulenza o di servizi relativi, finalizzate (e/o connesse) alla mediazione finanziaria e alla concessione di finanziamenti.
- f) **Fatti commessi in periodo anteriore alla data di RETROATTIVITÀ convenuta ed in ogni caso non oltre il termine massimo previsto dalla legge (10 anni).**
- g) **Incarichi di Amministratore Delegato- Amministratore Unico.**
- h) **Incarichi di Magistrato, Vice procuratore onorario, Giudice di pace od onorario.**
- i) **Ingiuria e diffamazione** commessi dall'ASSICURATO e dalle persone che al momento del fatto erano STAFF E/O COLLABORATORI dell'ASSICURATO.
- j) **Inquinamento, Radiazioni, Muffe tossiche, Amianto, Eventi naturali, Guerre, ATTI TERRORISTICI di qualsiasi natura e genere.**
- k) **Obbligazioni/sanzioni personali:** qualsiasi forma sanzionatoria inflitta direttamente all'ASSICURATO o per le conseguenze del loro mancato pagamento, salvo quanto previsto al capitolo Penalità Fiscali.
- l) **Obblighi volontariamente assunti dall'ASSICURATO.**
- m) **Partecipazione diretta e/o indiretta dell'ASSICURATO (assenza terzietà).**
- n) **Perito Assicurativo** come da Legge n.135 del 7 agosto 2012 (salvo diverse pattuizioni in deroga, con indicazione nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA).
- o) **Recruiting:** esercizio di attività professionale di selezione e gestione delle risorse umane (recruiting) con esclusione di quelle funzionali alla professione svolta.
- p) **Requisiti professionali:** mancanza dell'iscrizione ad Albo professionale o relativa sospensione, cancellazione, revoca o radiazione e/o mancanza di autorizzazioni delle competenti Autorità per l'esercizio dell'attività professionale, la mancanza dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell'incarico assunto e il mancato adempimento agli obblighi formativi imposti dalla Legge. La POLIZZA non opera in caso di titolo abilitativo conseguito in uno stato diverso dall'Italia, salvo espressa deroga indicata nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA.
- q) **Riti alternativi:** pronunce emesse in seguito al ricorso ai riti alternativi normati nel nuovo codice di procedura penale (d.p.r. 22 settembre 1988 n. 447): in ogni caso sono escluse le RICHIESTE DI RISARCIMENTO connesse o conseguenti alla chiusura di qualsiasi procedimento penale passato in giudicato.
- r) **Stato di insolvenza/Fallimento dell'ASSICURATO.**
- s) **Tipologia di attività:** attività diversa da quanto indicato nel QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA/MODULO DI RINNOVO.
- t) **Tutte le attività professionali espletate a titolo gratuito.**
- u) **Violazione obblighi informativi previsti dalla Legge.**

CONDIZIONI RELATIVE AL PERIODO DI RETROATTIVITÀ

Il periodo di RETROATTIVITÀ è illimitato e decorrerà:

- Dalla data più recente tra inizio attività e/o iscrizione albo se l'ASSICURATO è persona fisica;
- Dalla data di costituzione dell'Associazione Professionale, dello Studio Associato o della Società se l'ASSICURATO è persona giuridica.

Rimane salvo il termine massimo previsto dalla legge (10 anni) per l'esercizio da parte del TERZO dell'azione di risarcimento del danno.

CONDIZIONI RELATIVE AL MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO (POSTUMA/ULTRATTIVITÀ)

Resta fra le parti inteso che sono operative le seguenti condizioni:

1) ATTIVAZIONE MAGGIOR TERMINE PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO (POSTUMA 10 ANNI) PER SINGOLO ASSICURATO IN CASO DI DECESSO

In caso di decesso dell'ASSICURATO durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE, gli ASSICURATORI valuteranno se attivare tale garanzia in CLAIMS MADE (vedasi definizione). La comunicazione del decesso da parte degli eredi dovrà pervenire entro un anno dal termine del PERIODO DI ASSICURAZIONE.

In tal caso gli eredi dovranno corrispondere un PREMIO pari al 150% dell'ultimo PREMIO pagato.

Il MASSIMALE annuo, indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA, relativo al contratto in vigore prima del decesso, rappresenterà il limite massimo di esposizione degli ASSICURATORI per l'intero periodo di POSTUMA.

2) ATTIVAZIONE MAGGIOR TERMINE PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO (POSTUMA 10 ANNI) PER SINGOLO ASSICURATO IN CASO DI CESSAZIONE ATTIVITÀ

In caso di cessazione definitiva dell'attività durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE, per cause diverse dalla sospensione/radiazione dall'albo e dalla perdita dei requisiti di Legge, gli ASSICURATORI valuteranno se attivare garanzia, ma solo dietro richiesta dell'ASSICURATO che dovrà inviare idonea documentazione entro il termine del PERIODO DI ASSICURAZIONE. In tal caso l'ASSICURATO dovrà corrispondere un PREMIO pari al 150% dell'ultimo PREMIO pagato.

La presente garanzia opererà in CLAIMS MADE (vedasi definizione).

Il MASSIMALE annuo, indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA, relativo al contratto in vigore prima della cessazione definitiva dell'attività, rappresenterà il limite massimo di esposizione degli ASSICURATORI per l'intero periodo di POSTUMA.

La presente garanzia è prevista solo per singolo ASSICURATO e non per persona giuridica.

SMARRIMENTO DI DOCUMENTI

La garanzia comprende la responsabilità civile dell'ASSICURATO a seguito di perdita, danneggiamento, smarrimento o distruzione di documenti di TERZI, anche elettronici, informatici e digitali, custoditi o in deposito così come previsto dall'art.5 comma 1 del DPR 7 Agosto 2012 n°137 e successive modifiche ed integrazioni.

La denuncia dovrà pervenire agli ASSICURATORI durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE entro 15 giorni dal verificarsi del fatto.

Gli ASSICURATORI terranno indenne l'ASSICURATO per i costi e le spese di qualsivoglia natura da egli sostenuti nel sostituire o restaurare tali documenti a condizione che l'ASSICURATO fornisca quale prova le relative fatture o ricevute.

La garanzia è prestata con un sottolimito pari a € 150.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo e uno SCOPERTO pari al 10% con il minimo di € 500,00.

OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO

Premesso che questa è un'Assicurazione nella formula CLAIMS MADE, quale temporalmente delimitata nel presente MODULO/SCHEDA DI COPERTURA:

a) L'ASSICURATO - a pena di decadenza parziale o totale del diritto all'indennizzo ai sensi della presente POLIZZA - deve dare agli ASSICURATORI, tramite l'INTERMEDIARIO, comunicazione scritta entro 15 giorni di:

I. Qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO a lui presentata;

II. Qualsiasi intenzione formalizzata da un TERZO di ritenerlo responsabile di un ATTO CIVILMENTE RILEVANTE;

III. Qualsiasi CIRCOSTANZA di cui l'ASSICURATO venga a conoscenza, che possa ragionevolmente dare adito ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO.

b) L'ASSICURATO deve fornire agli ASSICURATORI tutte le informazioni necessarie fornendo loro il supporto che potranno ragionevolmente richiedere.

c) I legali e periti scelti dall'ASSICURATO per la gestione di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO dovranno essere preventivamente approvati dagli ASSICURATORI.

d) L'ASSICURATO non deve ammettere responsabilità in relazione a RICHIESTE DI RISARCIMENTO o concordarne l'entità oppure sostenerne I COSTI E SPESE senza il consenso scritto degli ASSICURATORI e si impegna a non pregiudicare la posizione degli ASSICURATORI od i diritti di rivalsa dei medesimi.

e) Gli ASSICURATORI non potranno definire transattivamente alcuna RICHIESTA DI RISARCIMENTO senza il consenso scritto dell'ASSICURATO. Qualora egli rifiuti di acconsentire ad una transazione suggerita dagli ASSICURATORI, l'obbligo risarcitorio degli ASSICURATORI non potrà eccedere l'ammontare con il quale la RICHIESTA DI RISARCIMENTO avrebbe potuto altrimenti essere definita inclusi i COSTI E SPESE maturati fino alla data di tale rifiuto.

f) Gli ASSICURATORI hanno facoltà di assumere fino a quando ne hanno interesse la gestione della vertenza, tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, designando legali o tecnici. Gli ASSICURATORI, qualora assumano la gestione della vertenza, valuteranno se anticipare i COSTI E LE SPESE sostenute anche prima della definizione della RICHIESTA DI RISARCIMENTO.

Qualora il fiduciario legale degli ASSICURATORI si sia costituito in giudizio per conto dell'ASSICURATO e, al termine del giudizio intrapreso da controparte, l'organo giudicante abbia respinto le richieste attoree della stessa con contestuale condanna al pagamento delle spese legali in favore degli ASSICURATORI, l'ASSICURATO si impegna, sin da ora, a cedere il relativo credito a quest'ultimi che procederanno direttamente al recupero delle somme indicate in sentenza.

Ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

RESPONSABILITÀ SOLIDALE – SURROGAZIONE

Nel caso di responsabilità concorrente o solidale dell'ASSICURATO con altri soggetti l'Assicurazione opera per l'intera quota di danno direttamente imputabile all'ASSICURATO in base alla gravità della propria colpa, salvo diversa pronuncia, fatto salvo per gli ASSICURATORI il diritto di regresso nei confronti degli eventuali coresponsabili.

Per ogni pagamento effettuato a termini di questo contratto gli ASSICURATORI si surrogheranno nei diritti di rivalsa dell'ASSICURATO per tali importi.

L'ASSICURATO dovrà firmare tutti i relativi documenti e farà tutto quanto è necessario per conservare il diritto di surrogazione che consenta agli ASSICURATORI di agire legalmente in luogo dell'ASSICURATO.

CASI DI CESSAZIONE DELL'ASSICURAZIONE

Questa POLIZZA cesserà con effetto immediato nel caso di:

- I. Scioglimento della Società o dell'Associazione professionale;
- II. Cessazione dell'attività;
- III. Ritiro dall'attività o morte dell'ASSICURATO;
- IV. Fusione od incorporazione della Società o dell'Associazione professionale;
- V. Messa in liquidazione anche volontaria della Società;
- VI. Cessione del ramo di azienda ad altri.

Nei casi sopraindicati gli ASSICURATORI e/o l'ASSICURATO potranno recedere dalla presente POLIZZA mediante invio di lettera raccomandata o comunicazione a mezzo PEC o tramite l'INTERMEDIARIO, da inviarsi entro il termine del PERIODO DI ASSICURAZIONE.

Se il recesso è esercitato dagli ASSICURATORI, l'ASSICURATO avrà il diritto al rimborso del PREMIO pagato e non goduto al netto delle tasse indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA. Se il recesso è esercitato dall'ASSICURATO il PREMIO rimarrà in ogni caso acquisito dagli ASSICURATORI (salvo diversa pattuizione in deroga).

L'eventuale rimborso sarà corrisposto all'ASSICURATO entro 30 giorni dalla cessazione dell'Assicurazione.

RICHIESTE DI RISARCIMENTO fraudolente - Clausola risolutiva espressa: il presente contratto sarà automaticamente risolto senza alcuna restituzione di PREMIO, fermo restando il diritto degli ASSICURATORI alla rivalsa contro l'ASSICURATO per indennizzi già effettuati.

La POLIZZA si intende annullata e senza più effetto alla data della sospensione/cancellazione/revoca/radiatione dall'albo e/o della perdita dei requisiti di Legge.

Diritto di recesso in caso di vendita a distanza: in caso di vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza l'ASSICURATO ha diritto di recedere dal contratto nei 14 giorni successivi al perfezionamento della POLIZZA avvenuto con il pagamento del PREMIO, effettuando richiesta scritta da inviare tramite lettera raccomandata a/r a Uia srl Corso Sempione 61 20149 Milano o comunicazione a mezzo PEC a underwritinginsuranceagency srl@pec.it. In tal caso gli ASSICURATORI tratteranno la frazione di PREMIO relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.

DURATA DELL'ASSICURAZIONE/TACITO RINNOVO

È previsto il TACITO RINNOVO con effetto dalla data di scadenza indicata nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA di POLIZZA, salvo diversa deroga. Il TACITO RINNOVO è applicabile solo in assenza di variazione/aggravamento del rischio e/o in assenza di sinistri/CIRCOSTANZE e/o salvo intervenute variazioni tariffarie. Qualora l'ASSICURATO manifesti la volontà di non procedere al rinnovo del contratto, la disdetta dovrà essere inviata entro e non oltre 60 (sessanta) giorni prima della data di scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE tramite lettera raccomandata A/R a Uia Srl - Corso Sempione, 61 - 20149 Milano (MI) o posta certificata a underwritinginsuranceagency srl@pec.it.

In caso di variazione/aggravamento del rischio dovrà essere inviato QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA/MODULO DI RINNOVO entro e non oltre 30 (trenta) giorni prima della data di scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE, dove si evincano:

- a) eventuali variazioni anagrafiche;
- b) eventuali variazioni degli introiti consolidati (negativo/positivo) nell'ordine del 10 per cento;
- c) eventuali variazioni rispetto alla tipologia dell'attività svolta, in relazione a quanto precedentemente dichiarato dall'ASSICURATO;
- d) nuove CIRCOSTANZE/sinistri verificatisi durante l'ultimo PERIODO DI ASSICURAZIONE.

In assenza di disdetta e/o dell'invio del QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA/MODULO DI RINNOVO entro i termini sopra indicati, verrà inviata QUIETANZA DI RINNOVO ed il CONTRAENTE sarà tenuto al pagamento del PREMIO della QUIETANZA DI RINNOVO.

Il QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA/MODULO DI RINNOVO dovrà essere inviato anche in caso d'intervenute variazioni tariffarie, in quanto non sarà possibile procedere con la QUIETANZA DI RINNOVO.

Ai sensi dell'Art. 1901 del Codice Civile in caso di mancato pagamento del PREMIO o della prima rata l'Assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il CONTRAENTE paga quanto da lui è dovuto.

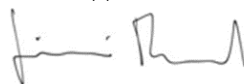
In caso di mancato pagamento della rata di PREMIO successiva alla stipulazione della POLIZZA (QUIETANZA DI RINNOVO), l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Eventuali variazioni del rischio, comunicate successivamente a 30 (trenta) giorni prima della data di scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE, verranno valutate dagli ASSICURATORI, che in caso di accettazione di tale variazione, potranno procedere con l'emissione di un'appendice o di nuova POLIZZA che potrà prevedere una variazione del PREMIO.

Per quanto non specificatamente normato si rimanda al Codice Civile.

Il Contraente


GIORGIO VANACORE
GIORGIO VANACORE (11/mar/2025 09:56 GMT+1)

Autorizzato a firmare per conto di Tokio Marine
Europe, S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia



Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli:

SEZIONE A

Definizioni/Glossario

Condizioni Generali di Assicurazione:

1. Dichiarazioni relative alle Circostanze del rischio
2. Contratti con altri assicuratori
3. Pagamento del Premio
5. Aggravamento del rischio
7. Oneri Fiscali
9. Rinvio alle norme di legge
10. Estensione Territoriale
12. Clausola broker (se operante)
13. Clausola di limitazione ed esclusione sulle sanzioni

SEZIONE B

Oggetto dell'Assicurazione - Obbligazione temporale dell'Assicuratore (Claims Made - Retroattività)

Esclusioni

Estensioni

Condizioni relative al periodo di Retroattività

Obblighi dell'Assicurato in caso di Richiesta di Risarcimento

Responsabilità solidale - Surrogazione

Casi di cessazione dell'Assicurazione

Durata dell'Assicurazione - Rinnovo automatico

Il Contraente


GIORGIO VANACORE
GIORGIO VANACORE (11/mar/2025 09:56 GMT+1)

IMPORTANTE

La polizza verrà emessa dalla compagnia assicurativa Tokio Marine Europe S.A, tramite la propria Rappresentanza Generale per l'Italia (priva di autonoma personalità giuridica). Si conferma che il codice fiscale italiano della Rappresentanza Generale per l'Italia, come indicato nella documentazione relativa alla polizza, è 10538810960.

La polizza quindi può essere escussa dall'avente diritto nei confronti della Rappresentanza Generale per l'Italia (oppure, trattandosi della medesima persona giuridica, anche rivolgendosi alla sede principale in Lussemburgo).

INFORMATIVA PRIVACY PER GLI ASSICURATI – PROTEZIONE DATI PERSONALI

L'Assicuratore rispetta il diritto alla privacy degli Assicurati. Nella nostra Politica sulla Privacy (disponibile all'indirizzo <https://www.tmhcc.com/en/legal/privacy-policy>) spieghiamo chi siamo, in che modo raccogliamo, condividiamo e utilizziamo le informazioni personali degli Assicurati, e in che modo gli Assicurati possono esercitare il proprio diritto alla privacy. In caso di qualunque domanda o dubbio sull'utilizzo da parte nostra delle loro informazioni personali, gli Assicurati possono contattarci all'indirizzo DPO@tmhcc.com.

Possiamo raccogliere informazioni personali come nome, indirizzo di posta elettronica, indirizzo postale, numero di telefono, sesso e data di nascita. Abbiamo bisogno delle informazioni personali degli Assicurati per stipulare e dare esecuzione al contratto di assicurazione. Conserviamo le informazioni personali che riceviamo quando, ai fini della prestazione dei nostri servizi, abbiamo l'esigenza e siamo legittimati a fare ciò.

Possiamo comunicare le informazioni personali degli Assicurati a:

- Le **società del nostro gruppo**;
- **Fornitori di servizio terzi e partner** che ci forniscono servizi di elaborazione dati o che altrimenti elaborano le informazioni personali per le finalità descritte nella nostra Politica sulla Privacy, come verrà comunicato agli Assicurati quando raccogliamo le loro informazioni personali;
- Qualunque **competente organo di polizia, agenzia di vigilanza o governativa, tribunale o altra parte terza**, quando riteniamo che la comunicazione sia necessaria (i) ai sensi di una legge o normativa applicabile, (ii) per accertare, esercitare o difendere i nostri diritti, o (iii) per proteggere gli interessi vitali degli Assicurati o quelli di qualunque altra persona;
- Un **potenziale acquirente** (e ai suoi agenti e consulenti) in relazione al possibile acquisto, fusione o acquisizione di qualunque parte della nostra attività, a condizione di informare l'acquirente che deve utilizzare le informazioni personali degli Assicurati unicamente per le finalità comunicate nella nostra Politica sulla Privacy e nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679; o
- **Qualunque altra persona con il consenso dell'Assicurato** alla comunicazione.

Le informazioni personali degli Assicurati possono essere trasferite verso, ed elaborate in, paesi diversi dal paese di residenza degli Assicurati stessi. Tali paesi possono avere leggi sulla protezione dei dati diverse da quelle del paese degli Assicurati. Trasferiamo dati all'interno del gruppo societario Tokio Marine in virtù del nostro Contratto Infragruppo di Trasferimento dei Dati, che comprende le Clausole Contrattuali Standard dell'Unione Europea.

Utilizziamo misure tecniche ed organizzative adeguate a proteggere le informazioni personali che raccogliamo e trattiamo. Le misure che utilizziamo sono pensate per offrire un livello di sicurezza adatto al rischio derivante dal trattamento delle informazioni personali.

Gli Assicurati hanno diritto di sapere quali dei loro dati sono in nostro possesso e di effettuare quella che viene denominata una **Richiesta di Accesso del Soggetto Interessato**. Essi hanno inoltre diritto di richiedere che i loro dati vengano **corretti** per fare sì che i dati in nostro possesso siano accurati. In determinate circostanze essi godono di altri diritti relativi alla protezione dei dati, come ad esempio quello di **richiedere la cancellazione, opporsi al trattamento, limitare il trattamento** e in alcuni casi **richiedere la portabilità**. Ulteriori informazioni sui diritti degli Assicurati sono riportate nella nostra Politica sulla Privacy.

Gli Assicurati potranno chiederci in qualunque momento **di interrompere l'invio da parte nostra di comunicazioni di marketing**. Essi potranno esercitare tale diritto cliccando sul link "annulla l'iscrizione" o "opt-out" nelle mail di marketing che inviamo. Analogamente, se abbiamo raccolto e trattato informazioni personali con il consenso degli Assicurati, questi potranno **ritirare il proprio consenso** in qualunque momento. L'aver ritirato il proprio consenso non modificherà la legittimità di qualunque trattamento che abbiamo effettuato prima di tale decisione, e non avrà influenza sul trattamento delle informazioni personali effettuato in virtù di un fondamento giuridico diverso rispetto al consenso del titolare dei dati. Gli Assicurati **hanno diritto di presentare reclamo a un'autorità di controllo per la protezione dei dati** riguardo la nostra raccolta e utilizzo delle loro informazioni personali.

Data:

ASSICURATO
(Timbro e Firma)


GIORGIO VANACORE
GIORGIO VANACORE (11/mar/2025 09:56 GMT+1)

Autorizzato a firmare per conto di Tokio Marine
Europe, S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia

